



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL
TAXATION AND CUSTOMS UNION
Security & Safety, Trade Facilitation & International coordination
Rules of Origin

Brussels, 15 March 2013
TAXUD B3/JV

TAXUD/408940/13 – EN
[replaces TAXUD/1069/04 – EN –
as well as its Add.1 and Add.2]

Working document

CUSTOMS CODE COMMITTEE
ORIGIN SECTION

Subject: EC/Israel Association Agreement – Imports from Israeli settlements

In **Annex 1**, delegations will find the text of the technical arrangement for the implementation of the protocol on rules of origin of the EU-Israel Association Agreement (hereafter: the arrangement), which was adopted as a measure by the EU-Israel Customs Co-operation Committee, by way of written procedure, on 12 December 2004.

According to this arrangement, the name and postal code of the city, village or industrial zone where production has taken place shall be indicated on all preferential proofs of origin issued in Israel for export to the EU. In case the place indicated is located beyond the 1967 borders, this information has to be used by the Community customs authorities in order to refuse the preferential tariff treatment for the products concerned immediately, i.e. without going systematically through the procedure for subsequent verification, and collect the customs duties.

The arrangement has been implemented as from 1st February 2005. In **Annex 2**, delegations will find the relevant information to that effect, updated following the publication of the revised notice to importers of 3 August 2012¹ and the resulting publishing of the list of non-eligible locations on the Commission's thematic website in August 2012 as well as Israel's move, as of 1 February 2013, from a 5 digit to a 7 digit postal code system. The box on page 6 describes in detail the **procedure to be followed by importers and Member States in case a postal code of Part II of the list appears on an origin certification.**

Annex 3 contains the text of the internal guidelines issued on 10 January 2005 by the Israeli customs authorities in accordance with §3 of the arrangement and submitted to the Commission.

¹ OJ C 232 of 3.8.2012

Annex 4 contains an *unofficial translation* from Hebrew provided by the EU Delegation in Tel Aviv of the additional instructions sent on 7 March 2013 by the Tax Authority of Israel to the customs offices, forwarders, the Federation of Chambers of Commerce, the Manufacturers' Association and the Export Institute. They should be published on the Tax Authority's website.

The present working document replaces working document TAXUD/1069/04 – EN – as well as its Add.1 and Add.2.

ANNEX 1

ARRANGEMENT BETWEEN THE EU AND THE GOVERNMENT OF ISRAEL CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF PROTOCOL 4 TO THE EURO-MEDITERRANEAN AGREEMENT ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE STATE OF ISRAEL, OF THE OTHER PART

- (1) The European Commission and the Government of Israel hereby agree on an arrangement to deal with certain technical issues concerning the implementation of Protocol 4 of the Association Agreement. The parties shall make public statements to this effect.
- (2) This arrangement is without prejudice to the positions of the parties to the Association Agreement concerning the application of that Agreement
- (3) The name of the city, village or industrial zone where production conferring originating status has taken place¹ shall be indicated on all movement certificates (inc. invoice declaration of approved exporters and invoices) seeking, upon import to the EU, preferential treatment conferred by the Association Agreement. Upon conclusion of this arrangement Israeli Customs will issue guidelines to the implementation of this arrangement. The guidelines and future amendments of them will be submitted before publication to the European Commission in accordance with the provisions of paragraphs 8(a) and (b).
- (4) All pending requests for verification received by Israeli Customs shall be answered in accordance with this arrangement.
- (5) All requests for verification replied to by Israeli Customs before the conclusion of this arrangement will be answered according to this arrangement. Upon receipt of new information supplied by Israel pursuant to this arrangement, reimbursement of customs duties and/or deposits paid or the communication of the customs debt to the debtor will be carried out in accordance with the provisions of the Community Customs Code.
- (6) Upon conclusion of this arrangement the Commission shall cancel the notice to importers (published in the Official Journal on November 23, 2001) and publish a revised notice to reflect this arrangement.
- (7) Upon conclusion of this arrangement the European Commission will recommend to the Council to amend protocol 4 of the Association Agreement to extend the Pan Euro Med system of cumulation of origin to Israel, in accordance with the Resolution of the Trade Ministerial Conference held in Palermo, July 2003.
- (8) (a) The parties shall consult at the request of either party on any technical question arising out of the application of this arrangement. (b) These consultations shall take place between members of the Mission of the State of Israel to the European Communities in Brussels (the representatives of the Min. of Industry, Trade and Labor and of the Customs Authority) and representatives of the European

¹ As stipulated in Articles 4 & 5 to Protocol 4 of the Association Agreement

Commission. (c) During the time of discussions, the EU Customs services shall release the goods to the importer without delay.

INFORMATION FOR THE IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT

Israeli Guidelines

In accordance with §3 of the arrangement, on 10 January 2005 the Israeli customs authorities issued internal guidelines and submitted them to the Commission.

The text of the guidelines is enclosed in **Annex 3** to this working document.

These guidelines explain to the Israeli customs offices and economic operators how the place of production should be determined (see items 5 and 6 of the guidelines) and how the name and postal code of the locality should be indicated on the proof of origin (see item 7 of the guidelines).

The guidelines ensure that the exporters/manufacturers operating within the Green Line treat materials from the settlements as third country materials and therefore indicate the place of production accordingly.

As requested by the Member States in the Council, these guidelines also clearly state that, besides the name of the place of production of a given product, also the postal code must be indicated on the proof of origin.

The name and postal codes of the localities must be indicated in Box 7 or Box 8 of the movement certificate EUR.1, in accordance with the instructions given under item 7.1 and in parenthesis next to the word "Israel" on the invoice declarations, in accordance with the instructions given under item 7.2 of the guidelines.

The following examples illustrate how this information should be indicated on the proofs of origin assuming that exported goods have been produced in Tel Aviv, Haifa (both within the 1967 borders), Ar'iel or Carmel (both beyond the 1967 borders).

Example 1: All goods exported have been produced in Tel Aviv. The name and postal code of Tel Aviv should be indicated in Box 7 of the EUR.1 (see item 7.1.A of the guidelines) or in parenthesis next to the word "Israel" on the invoice declaration (see item 7.2.A of the guidelines).

Example 2: All goods exported have been produced in Tel Aviv and Haifa. The names and postal codes of Tel Aviv and Haifa should be indicated in Box 7 of the EUR.1 (see item 7.1.B of the guidelines) or in parenthesis next to the word "Israel" on the invoice declaration (see item 7.2.B of the guidelines). It should not be indicated on the proof of origin which goods of the consignment were produced in Tel Aviv and which ones in Haifa, as in both cases preferential treatment may be granted.

Example 3: All goods exported have been produced in Ar'iel and Carmel. The names and postal codes of Ar'iel and Carmel should be indicated in Box 7 of the EUR.1 (see item 7.1.B of the guidelines) or in parenthesis next to the word "Israel" on the invoice declaration (see item 7.2.B of the guidelines). It should not be indicated on the proof of origin which goods of the consignment were produced in Ar'iel and which ones in Carmel, as in both cases preferential treatment must be refused.

Example 4: *Different kinds* of goods exported have been produced in Tel Aviv and Carmel. The words 'place of origin as detailed below' shall be indicated in Box 7 of the

EUR.1 or in parenthesis next to the word Israel on the invoice declaration. The names and postal codes of Tel Aviv and Carmel must be indicated in Box 8 of the EUR.1 or in the invoice declaration next to the product concerned (see item 7.1.C or 7.2.C of the guidelines). This information should allow determining for which products of the consignment the preferential treatment may be granted and for which products the preferential treatment must be refused.

Example 5: *The same kind* of goods exported has been produced in Tel Aviv and Carmel (e.g. consignment of dates grown in different places within and beyond the 1967 borders). The words 'place of origin as detailed below' shall be indicated in Box 7 of the EUR.1 or in parenthesis next to the word Israel on the invoice declaration. The breakdown according to each location using the appropriate unit of measure, must be indicated in Box 8 of the EUR.1 or in the invoice declaration next to the product concerned (see item 7.1.D or 7.2.D of the guidelines). This information should allow determining for which quantity of products the preferential treatment may be granted and for which quantity the preferential treatment must be refused.

Example 6: Materials originating in Carmel have been processed in Tel Aviv, without undergoing sufficient processing. It should be indicated in Box 7 or 8 of the EUR.1 or in the invoice declaration that "Materials originating in Carmel have been processed in Tel Aviv" (see item 7.1.E or 7.2.E of the guidelines). This information should allow refusing the preference for the products concerned.

Member States' customs authorities are requested to verify that the indication of the place of production and the postal codes are indicated on the proofs of origin in accordance with these guidelines.

List of settlements

In order to allow EU customs authorities to implement the arrangement correctly, namely to identify that the place of the city, village or industrial zones indicated on the proofs of origin is located beyond the 1967 borders, a list of settlements was drawn up by the Commission delegation in Tel Aviv in co-operation with the EU Embassies and was regularly updated. Not only the names of the places are indicated on this list, but also the corresponding postal code in order to overcome the difficulties caused by the transliteration from the Hebrew alphabet into the Latin one. The introduction of the postal code also allows solving the question of the Jerusalem Municipality. Postal codes were identified for almost all settlements in the occupied territories with two main exceptions: Ma'ale Adummin and East Jerusalem, for which the postal codes were determined on a street basis.

The list of settlements is available on the [TAXUD website](#) since August 2012, allowing importers in the EU to check themselves whether or not they should refrain from claiming preference.

The list has been updated in February 2013, following Israel's move, as of 1 February 2013, from a 5 digit to a 7 digit postal code system.

On this occasion, the list has been split into two parts:

- **Part I** contains the postal codes of the **localities entirely beyond the 1967 borders**. For the codes in this list, importers should refrain from claiming preference.

- **Part II** contains the postal codes of **localities at the borderline**, meaning partly in front of and beyond the 1967 borders. These are residential areas, meaning actual production there is highly unlikely, but they are included in the list so as to ensure that it is exhaustive. For these localities, the postal code in itself is not decisive as to whether or not the importer may claim preferential treatment.

Procedure to be followed by importers and Member States in case a postal code of Part II of the list appears on an origin certification

1. The importer should contact the local customs office where he intends to submit the import declaration to verify whether or not the place of production is eligible for preferential treatment. He should provide that office with the postal code and the precise address (street and nr.) of the location appearing on the proof of origin.
2. The central administration of the Member State concerned forwards this information to the Commission (TAXUD-UNIT-B3@ec.europa.eu).
3. The Commission forwards the information to the EU delegation in Tel Aviv, which will check the exact location.
4. The EU delegation in Tel Aviv communicates its reply ("in Israel" or "beyond the 1967 borders") to the Commission.
5. The Commission communicates the reply to the Central Administration of the Member State concerned (within about 1 week from the date it received the request), which informs the importer via the local customs office.
6. Once a Member State has received clarification that a given postal code of Part II of the list, in connection with a precise address (street and nr.) appearing on a proof of origin, corresponds to a location either eligible or non-eligible for preference, there will be no need for it to reiterate the above procedure and it could use that information when confronted with further occurrences of *identical* data. In order to speed up the information procedure, the Commission will keep a database of all clarifications received from the EU delegation in Tel Aviv so as to be able to inform directly other Member States subsequently confronted with identical data.

It is important that Member States respect this procedure, so as to allow the Commission to obtain an overall picture of the situation.

A **transitional period** of 1 year (until end January 2014) has been foreseen during which Israeli exporters are still allowed to use the old 5 digit postal codes on proofs of origin. The 'old' list will therefore be kept online for reference. However, importers and customs authorities in the EU will be able to rely on the new list as the new 7 digit codes normally correspond to the old 5 digit code to which two digits have been added. There are some exceptions but they are covered in the new list as well.

Notice to importers

In accordance with §6 of the arrangement, the Notice to importers of 23 November 2001 was cancelled and replaced by a new Notice to importers which was published in the OJEU C 19 of 25 January 2005.

This Notice informed importers that all movement certificates EUR.1 and invoice declarations issued by Israel would bear the name of the city, village or industrial zone where production conferring originating status has taken place, allowing EU customs to automatically refuse preferential treatment to goods for which the proof of origin indicates a place of production brought under Israeli Administration since 1967.

The latter notice has been replaced by a [revised notice](#) (see OJ C 232 of 3.8.2012, p. 5 [for hyperlink see cover page]) announcing the publication of the list on the Commission's thematic website as of 13 August 2012.

Examples of conduct to be taken by Member States customs authorities

If the place indicated on the proof of origin is a settlement (included in the list), then the preference has to be refused immediately and there is no need for a request for subsequent verification.

If the place is indicated on the proof of origin but is not included in the list, the preference is granted, unless customs have a reasonable doubt. In this case a post clearance verification control should be carried out in accordance with the provisions of Article 32 of the Protocol.

If neither the name nor the postal code of the place of production is indicated on the proof of origin, the proof of origin could be rejected for technical reasons.

As regards post clearance verification requests, Israel should reply according to the arrangement (by indicating the name and postal code of the place of production) and customs authorities should grant or refuse the preference accordingly.

**INTERNAL GUIDELINES ISSUED ON 10 JANUARY 2005 BY THE ISRAELI CUSTOMS
AUTHORITIES IN ACCORDANCE WITH §3 OF THE ARRANGEMENT**

1. General

The Government of the State of Israel and the European Commission have reached an arrangement concerning technical issues in the implementation of Protocol 4 of the Association Agreement.

This arrangement is without prejudice to the positions of the Parties, concerning the application of the Association Agreement.

This arrangement sets to determine that for goods exported from Israel under the Association Agreement covered by EUR-1 Movement Certificates, Limited Invoice Declarations or Authorized Exporter Declarations, the name and postal code number of the city, village or industrial zone where production conferring originating status has taken place shall be indicated.

It is hereby clarified that unlike the Israeli position, the European Union does not regard areas that were brought under Israeli administration since 1967 as included in the Association Agreement, for the purposes of preferential tariff treatment.

2. Legal References

- The Euro-Mediterranean Agreement Establishing an Association Between the European Communities and their Members States, of the One Part and the State of Israel, of the Other Part ("The Association Agreement").
- The Arrangement Between the EU and the Government of Israel Concerning the Technical Components to be Included in the Implementation of Protocol 4 to the Euro-Mediterranean Agreement Establishing an Association Between the European Communities and their Members States, of the One Part and the State of Israel, of the Other Part.

3. Persons Authorized to Act in Accordance to these Regulations

- Director General – Director of Israel Tax Authority and/or Sr. Deputy Director General for Foreign Trade.
- Authorized Persons at Directorate – Sr. Chief Coordinator of Export and Rules of Origin or any person authorized by him.
- Authorized Persons at Customs Houses – Customs Collector, Deputy Customs Collector, Director of Export Unit, or any person authorized by them.

4. Definitions

1. "Location" – City, village, or industrial zone, including postal code.

2. "Postal Code" – Identifying number for the location, as defined by the Postal Authority of Israel.
3. "Protocol" – Protocol 4 of the Association Agreement.
4. "Preference Document" – EUR-1 Movement Certificate, Limited Invoice Declaration or Authorized Exporter Declaration.
5. "Locations that according to the EU's position are not included in Article 83 of the Association Agreement for the purposes of preferential Tariff treatment" – locations that were brought under Israeli administration since 1967.

5. Products Wholly Obtained

Products wholly obtained, as defined in Article 4 of the Protocol and which are exported to the EU within the framework of the Association Agreement – the place where the products were wholly obtained as defined in Article 4(1) of the Protocol, shall be determined as the location conferring original status.

Products which are exported to the EU within the framework of the Association Agreement will be considered by the EU as wholly obtained as defined in Article 4 to the Protocol, when the conditions set out in Article 4 of the Protocol are fulfilled, subject to the following:

Products detailed in Article 4(1) (a)-(j) of the Protocol, originating in locations that according to the EU's position are not included in Article 83 of the Association Agreement for the purposes of preferential Tariff treatment, will be considered as non-originating for the purposes of the application of Article 4 (1) (k) to the Protocol, when used for the manufacturing of products in other locations in Israel.

6. Sufficiently Worked or Processed Products

Products which are not wholly obtained as defined in Article 4 to the Protocol and which are exported to the EU within the framework of the Association Agreement, will be considered by the EU as having undergone sufficient processing, when the conditions set out in the list in Annex II of the Protocol are fulfilled and subject to the following:

1. Materials originating in locations that according to the EU's position are not included in Article 83 of the Association Agreement for the purposes of preferential Tariff treatment, will be considered as non-originating for the purposes of fulfilling the conditions set out in the list in Annex II to the Protocol, when used for the manufacturing of products in other locations in Israel.
2. The working or processing carried out in locations that according to the EU's position are not included in Article 83 of the Association Agreement for the purposes of preferential Tariff treatment, will be considered for the purposes of fulfilling Article 12 of the Protocol, as work or processing carried out outside one of the Parties, as defined in this Article.

7. Indication of Location in Preference Documents

1. EUR-1 Movement Certificates

- A. Movement certificates covering goods that obtained their originating status in one location - the location (including postal code) where production conferring originating status has taken place shall be indicated in Box 7 of the Certificate.
- B. Movement certificates covering goods that obtained their originating status entirely in locations that according to the EU's position are not included in Paragraph 83 of the Association Agreement for the purposes of preferential tariff treatment, or entirely in other locations in Israel - the names of the locations (including postal codes) shall be indicated in Box 7 of the Certificate.
- C. Movement certificates covering different goods some of which obtained their originating status in locations that according to the EU's position are not included in Article 83 of the Association Agreement for the purposes of preferential Tariff treatment and some of which in other locations in Israel – "place of origin as detailed below" shall be indicated in Box 7 of the Certificate, and the location (including postal code) where production conferring originating status has taken place shall be indicated next to each product in Box 8 of the Certificate.
- D. Movement certificates covering goods some of which obtained their originating status in locations that according to the EU's position are not included in Article 83 of the Association Agreement for the purposes of preferential tariff treatment and some in other locations in Israel and which were packed together as one consignment - "place of origin as detailed below" shall be indicated in Box 7 of the Certificate. The breakdown, according to each location (including postal code) in which the goods obtained their originating status, using the appropriate unit of measure, shall be indicated next to each product in Box 8 of the Certificate.
- E. In cases such as those stated in paragraphs 6.1 and 6.2 above, in which the location where production conferring originating status, whether in locations that according to the EU's position are not included in Article 83 of the Association Agreement, for the purposes of preferential Tariff treatment or other locations in Israel, cannot be determined - the locations (including postal codes) where the raw materials were obtained and the locations where the processing or work took place shall be indicated as the locations conferring originating status in Box 7 or 8 of the Certificate as appropriate.

2. Invoice Declarations

- A. Invoice Declarations covering goods which obtained their originating status in one location - the location (including postal code) where production conferring originating status has taken place shall be indicated in parenthesis next to the word "Israel".
- B. Invoice Declarations covering goods which obtained their originating status entirely in locations that according to the EU's position are not included in Article 83 of the Association Agreement for the purposes of preferential tariff treatment, or entirely in other locations in Israel - the names of all the locations (including postal codes) where production conferring originating status took place shall be indicated in parenthesis next to the word "Israel".
- C. Invoice Declarations covering different goods some of which obtained their originating status in locations that according to the EU's position are not included in Article 83 of the Association Agreement for the purposes of preferential Tariff treatment and some of which in other locations in Israel – "place of origin as detailed below" shall be indicated in parenthesis next to the word Israel, and the location (including postal code) where production conferring originating status has taken place shall be indicated next to each product.
- D. Invoice Declarations covering goods some of which obtained their originating status in locations that according to the EU's position are not included in Article 83 of the Association Agreement for the purposes of preferential tariff treatment and some in other locations in Israel and which were packed together as one consignment - "place of origin as detailed below" shall be indicated and the breakdown according to each location (including postal codes) in which the goods obtained their originating status, using the appropriate unit of measure, shall be indicated next to each product.
- E. In cases such as those stated in paragraphs 6.1 and 6.2 above, in which the location where production conferring originating status, whether in locations that according to the EU's position are not included in Article 83 of the Association Agreement for the purposes of preferential tariff treatment, or other locations in Israel, cannot be determined - the locations (including postal codes) where the raw materials were obtained and the locations (including postal codes) where the processing or work took place shall be indicated as the locations conferring originating status.

ADDITIONAL INSTRUCTIONS OF 7 MARCH 2013 SENT BY THE TAX AUTHORITY OF ISRAEL TO THE CUSTOMS OFFICES, FORWARDERS, THE FEDERATION OF CHAMBERS OF COMMERCE, THE MANUFACTURERS' ASSOCIATION AND THE EXPORT INSTITUTE

(UNOFFICIAL TRANSLATION FROM HEBREW PROVIDED BY THE EU DELEGATION IN TEL AVIV)

Subject: Noting the place where goods exported from Israel to the EU in the framework of the FTA obtain originating status, following the change of the postal code system in Israel

1. As of the beginning of February, the Postal authority has implemented a new postal code system. This new postal code system is based on a 7-digit postal code. According to the Postal Authority, this was meant to improve sorting and distributing of mail and to improve the service.

2. As you are aware, the government of Israel and the European Community reached an arrangement in 2005, regarding technical components in the implementation of Protocol 4 of the Association Agreement. Among others, it was determined that the name of the city, locality or industrial zone including postal code, where the products obtained their originating status, should be noted in the EUR-1 / EUR-MED movement certificate, in the invoice declaration or in the declaration by an approved exporter. For your convenience, the relevant regulation is attached.

3. Before the entry into force of the new postal code system, discussions were held between representatives of the Foreign Trade Administration in MOITAL and representatives of the Customs Directorate with representatives of the EU, in order to agree upon the method of noting the postal code in the preference documents following the change to the new postal code system, in order to prevent delays and problems in Israeli exports to Europe following the changes.

4. The parties agreed that until 31.1.2014 Israeli exporters would be entitled to note either the old or the new postal code in the preference documents. As of 1.2.2014, **only** the new postal code should be noted in the preference documents.

5. In parallel to the abovementioned agreement, on 1.3.2013 a directive was published in the EU's website concerning this subject. For your convenience, please find the link:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/israel_ta_en.htm

6. You should continue operating according to the regulation (attached). **I wish to clarify that noting a P.O. Box as the location of obtaining origin in the preference documents, as a substitute to the name and postal code of the locality is prohibited.**

7. Exporters and customs agents are recommended to already note the new postal code in the preference documents and not to wait for the end of the interim period.

8. It is possible that following the changes in the postal code system, problems in customs procedures may arise in imports from Israel to European countries. Please bring to the attention of export directors in Customs Houses cases where you believe a change in the normal treatment (of dealing with preference documents) has occurred. In the appropriate cases and according to its best judgement, the Customs Directorate will cooperate with all relevant Israeli trade actors in order to assist the clients of Israel's exports.

[...]



COMMISSIONE EUROPEA
 DIREZIONE GENERALE
 FISCALITA' E UNIONE DOGANALE
 Sicurezza, facilitazioni doganali & co-ordinamento internazionale
 Norme di origine

Bruxelles, 15 Marzo 2013
 TAXUD B3/JV

TAXUD/408940/13 – EN
[sostituisce TAXUD/1069/04 – EN
– nonché le Appendici 1 e 2]

Documento di lavoro

COMITATO CODICE DOGANALE
SEZIONE SULL'ORIGINE

Oggetto: Accordo di associazione UE/Israele – Importazioni dagli insediamenti israeliani

Nell'**Allegato 1**, le delegazioni troveranno il testo dell'Accordo Tecnico di attuazione del Protocollo sulle regole di origine dell'Accordo di Associazione UE-Israele (d'ora in avanti: Accordo), adottato come misura, seguendo la procedura scritta, dal Comitato di co-operazione doganale UE/Israele il 12 Dicembre 2004.

Questo Accordo prevede che il nome ed il codice postale della città, villaggio o zona industriale in cui la produzione ha avuto luogo, siano indicati in tutte le prove di origine preferenziale rilasciate in Israele per l'esportazione verso l'UE. Se il luogo indicato si trova oltre i confini del 1967, queste informazioni devono essere utilizzate dai servizi doganali degli stati membri dell'UE per rifiutare immediatamente il trattamento tariffario preferenziale per i prodotti in questione, senza avviare la procedura di controllo a posteriori e di riscossione dei dazi doganali.

L'accordo è entrato in vigore dal 1 febbraio 2005. Nell'**allegato 2**, le delegazioni troveranno in proposito le informazioni aggiornate, a seguito della pubblicazione dell'avviso agli importatori datato 3 Agosto 2012¹. In esso, gli importatori vengono informati che un elenco aggiornato delle località non ammissibili e dei relativi codici postali è ora consultabile sul sito tematico della Commissione. Il sito informa altresì che in Israele il sistema dei codici postali è passato da 5 a 7 cifre a partire dal 1 febbraio 2013. Nella casella a pagina 6 è indicata nel **dettaglio la procedura che gli importatori e gli SM devono seguire nel caso in cui un codice postale presente nella seconda parte dell'elenco sia indicato su un certificato di origine.**

L'**Allegato 3** contiene il testo delle linee guida interne pubblicato il 10 gennaio 2005 dalle Autorità doganali israeliane in conformità con il §3 dell'accordo e sottoposto alla Commissione.

¹ GU C 232 del 3.8.2012

L'**Allegato 4** contiene una *traduzione ufficiosa* dall'Ebreo, fornita dalla Delegazione UE a Tel Aviv, delle istruzioni aggiuntive inviate il 7 Marzo 2013 dall'Autorità Fiscale israeliana agli uffici doganali, agli spedizionieri, alla Federazione delle Camere di commercio, all'associazione dei produttori e all'Istituto di esportazione. Questi allegati dovrebbero essere pubblicati sul sito web dell'Autorità Fiscale.

Il presente documento di lavoro sostituisce il documento di lavoro TAXUD/1069/04 – EN – come anche le Appendici 1 e 2.

ALLEGATO 1

**L'ACCORDO TRA L'UE E ISRAELE CON RIGUARDO ALL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO
4 DELL'ACCORDO EURO-MEDITERRANEO UE-ISRAELE CHE STABILISCE
UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO SM DA UNA PARTE E ISRAELE
DALL'ALTRA**

- (1) La Commissione europea ed il Governo di Israele, con il presente Accordo, propongono di discutere sugli aspetti tecnici concernenti l'attuazione del Protocollo 4 dell'Accordo di Associazione. Le Parti faranno dichiarazioni pubbliche in proposito.
- (2) Questo Accordo non pregiudica le posizioni delle Parti nell'Accordo di Associazione relativamente all'applicazione di detto Accordo.
- (3) Il nome della città, villaggio o zona industriale in cui ha luogo la produzione che conferisce lo stato originario¹, verrà indicato su tutti i certificati di circolazione delle merci (incluse la dichiarazione su fattura degli esportatori autorizzati e le fatture) per le quali, al momento dell'importazione nell'UE, si vuole ottenere un trattamento preferenziale conferito dall'Accordo di Associazione. Concluso il presente Accordo le dogane israeliane pubblicheranno le linee guida attuative dello stesso. Le linee guida e successive modifiche, prima di essere pubblicate saranno sottoposte al vaglio della Commissione Europea, in conformità con le disposizioni del punto 8 paragrafi (a) e (b).
- (4) Tutte le richieste di controllo pendenti, ricevute dalle Autorità doganali israeliane saranno evase conformemente a quanto stabilito nell'Accordo.
- (5) Tutte le richieste di controllo evase dalle Autorità doganali israeliane prima della conclusione dell'accordo saranno riesaminate sulla base del presente Accordo. A seguito di nuove informazioni ricevute da Israele in forza del presente Accordo, la procedura di rimborso dei dazi doganali e/o dei depositi versati o la comunicazione del debito doganale al debitore saranno effettuate ai sensi delle disposizioni del Codice Doganale Comunitario.
- (6) A conclusione dell'Accordo la Commissione annullerà l'avviso agli importatori (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 Novembre 2001) e pubblicherà una modifica dell'avviso che tenga conto delle nuove disposizioni.
- (7) A conclusione del presente Accordo la Commissione Europea raccomanderà al Consiglio di modificare il Protocollo 4 dell'Accordo di Associazione allo scopo di estendere ad Israele il sistema di cumulo paneuromediterraneo dell'origine, conformemente alla Risoluzione della conferenza Ministeriale sul Commercio tenutasi a Palermo a Luglio 2003.
- (8) (a) Le parti si consulteranno, previa reciproca richiesta, sulle questioni tecniche derivanti dall'applicazione del presente Accordo. (b) Queste consultazioni avverranno tra i membri della Missione dello Stato di Israele presso la Comunità Europea a Bruxelles (rappresentanti del Ministero dell'Industria, del Commercio e

¹ Come stipulato negli articoli 4 & 5 del Protocollo 4 dell'Accordo di associazione

del Lavoro e delle Autorità Doganali) ed i rappresentanti della Commissione Europea. (c) Nel corso delle discussioni i Servizi Doganali dell'UE svincoleranno le merci agli importatori senza ritardi.

INFORMAZIONI RIGUARDO ALL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO**Linee guida israeliane**

Conformemente a quanto stabilito nel paragrafo 3 dell'Accordo, il 10 gennaio 2005 le Autorità Doganali israeliane hanno pubblicato delle linee guida interne e le hanno sottoposte al vaglio della Commissione.

Il testo delle linee guida è incluso nell'Allegato 3 del presente documento di lavoro.

Le linee guida sono di ausilio agli operatori economici e agli uffici doganali israeliani nel determinare il luogo di produzione (cfr. punti 5 e 6 delle linee guida) e sulle modalità di indicazione del nome e del codice postale della località sulle prove documentali di origine (cfr. punto 7 delle linee guida).

Le linee guida garantiscono che gli esportatori/produttori, operanti nell'ambito della linea verde considerino i materiali provenienti dagli insediamenti israeliani come materiali originari di paesi terzi indicando di conseguenza il relativo luogo di produzione.

Come richiesto dagli Stati Membri nel Consiglio, queste linee guida stabiliscono che, nelle prove documentali di origine oltre ad essere indicato il luogo di produzione di un determinato prodotto, deve essere riportato anche il codice postale della località di produzione.

Il nome della località ed il relativo codice postale devono essere indicati nella casella 7 o 8 del certificato di circolazione EUR.1, conformemente alle istruzioni fornite al punto 7.1 e tra parentesi vicino alla parola "Israele" nelle dichiarazioni in fattura, secondo le istruzioni fornite al punto 7.2 delle linee guida.

Supponendo che i manufatti esportati siano stati prodotti a Tel Aviv, Haifa (entrambe situate entro i confini del 1967), Ar'iel o Carmel (entrambe situate oltre i confini del 1967), gli esempi che seguono illustrano come queste informazioni devono essere riportate sulle prove di origine.

Esempio 1: Tutte le merci esportate sono state prodotte a Tel Aviv. Il nome ed il codice postale di Tel Aviv devono essere riportati nella casella 7 dell'EUR.1 (vedere punto 7.1.A delle linee guida) o tra parentesi vicino alla parola "Israele" sulla dichiarazione in fattura (vedere punto 7.2.A delle linee guida).

Esempio 2: Tutte le merci esportate sono state prodotte a Tel Aviv e Haifa. I nomi ed i codici postali di Tel Aviv e Haifa devono essere riportati nella casella 7 del EUR.1 (vedere punto 7.1.B delle linee guida) o tra parentesi vicino alla parola "Israele" sulla dichiarazione in fattura (vedere punto 7.2.B delle linee guida). Sulla prova documentale di origine non deve essere indicato quali merci della partita sono state prodotte a Tel Aviv e quali ad Haifa, in quanto in entrambi i casi viene concesso il trattamento preferenziale.

Esempio 3: Tutte le merci esportate sono state prodotte a Ar'iel e Carmel. Il nome e i codici postali di Ar'iel e Carmel devono essere riportati nella casella 7 del EUR.1 (vedere punto 7.1.B delle linee guida) o tra parentesi vicino alla parola "Israele" sulla dichiarazione in fattura (vedere punto 7.2.B delle linee guida). Sulla prova documentale

di origine non deve essere indicato quali merci della partita sono state prodotte ad Ar'iel e quali a Carmel, in quanto in entrambi i casi il trattamento preferenziale non deve essere concesso.

Esempio 4: *Diversi tipi* di merce esportata sono stati prodotti a Tel Aviv e Carmel. La dicitura "luogo di origine come di seguito indicato" verrà riportata nella casella 7 dell'EUR.1 o tra parentesi vicino alla parola Israele sulla dichiarazione in fattura. I nomi ed i codici postali di Tel Aviv e Carmel devono essere indicati nella casella 8 dell'EUR.1 o nella dichiarazione in fattura vicino al prodotto interessato (vedere punto 7.1.C o 7.2.C delle linee guida). Questa informazione dovrebbe consentire di determinare per quali merci della partita può essere concesso il trattamento preferenziale e per quali deve essere negato.

Esempio 5: *Lo stesso tipo* di merce esportata prodotta a Tel Aviv e Carmel (i.e. partita di datteri coltivati in diversi luoghi entro e oltre i confini del 1967). La dicitura 'luogo di origine come di seguito indicato' deve essere riportata nella casella 7 dell'EUR.1 o tra parentesi vicino alla parola Israele sulla dichiarazione in fattura. La ripartizione in base a ciascuna località, utilizzando l'appropriata unità di misura, deve essere riportata nella casella 8 dell'EUR.1 o nella dichiarazione in fattura vicino al prodotto interessato (vedere punto 7.1.D o 7.2.D delle linee guida). Questa informazione dovrebbe consentire di determinare per quale quantità di prodotto viene concesso il trattamento preferenziale e per quale quantità esso viene negato.

Esempio 6: Materiali originari di Carmel trasformati a Tel Aviv, senza essere sottoposti a sufficiente trasformazione. In questo caso nella casella 7 o 8 dell'EUR.1 o nella dichiarazione in fattura deve essere riportata la seguente dicitura "Materiali originari di Carmel trasformati a Tel Aviv" (vedere punto 7.1.E o 7.2.E delle linee guida). Questa informazione dovrebbe consentire di non concedere il trattamento preferenziale ai prodotti interessati.

Le Autorità doganali degli SM sono tenute a verificare che l'indicazione del luogo di produzione ed i codici postali siano riportati nelle prove documentali di origine conformemente a quanto stabilito dalle linee guida.

Elenco insediamenti

Allo scopo di consentire alle Autorità Doganali dell'UE di attuare correttamente l'accordo, nella fattispecie di verificare che la città, villaggio o zona industriale, indicato nelle prove documentali di origine si trovi effettivamente oltre i confini del 1967, la Delegazione della Commissione a Tel Aviv in co-operazione con le Ambasciate UE, ha redatto un elenco degli insediamenti che viene regolarmente aggiornato. Nel suddetto elenco non sono stati indicati soltanto i nomi dei luoghi, ma anche i codici postali corrispondenti per superare le difficoltà causate dalla translitterazione dall'alfabeto ebraico a quello latino. L'introduzione del codice postale consente anche di risolvere la questione del Comune di Gerusalemme. Sono stati identificati codici postali per quasi tutti gli insediamenti dei territori occupati con due eccezioni: Ma'Ale Adummin e Gerusalemme Est per le quali i codici postali sono stati determinati in base alle vie.

L'elenco degli insediamenti è disponibile sul [sito TAXUD](#) da agosto 2012, ciò consente agli importatori dell'UE di valutare autonomamente la possibilità o meno di richiedere un trattamento daziario preferenziale.

L'elenco è stato aggiornato a febbraio 2013, a seguito della modifica in Israele del sistema dei codici postali che, dal 1 February 2013, è passato da 5 a 7 cifre.

L'elenco consta di due parti:

- **Parte I** riporta i codici postali delle **località situate oltre i confini del 1967**. In presenza di questi codici, gli importatori non hanno diritto ad un trattamento daziario preferenziale.
- **Parte II** riporta i codici postali delle **località situate sui confini**, riferendosi con tale espressione a quelle località che si trovano in parte di fronte ai confini del 1967 ed in parte oltre gli stessi. Si tratta di zone residenziali, dove la produzione di merci è improbabile, ciò nonostante tali luoghi sono inclusi nell'elenco perché questo possa dirsi esaustivo. Per queste località, il codice postale in se stesso non è determinante perché l'importatore faccia richiesta di un trattamento preferenziale.

La procedura che gli importatori e gli SM devono seguire nel caso in cui sia riportato in un certificato di origine un codice postale rientrante nella Parte II dell'elenco

1. L'importatore è tenuto a contattare l'ufficio doganale periferico dove intende presentare la dichiarazione d'importazione per verificare se il luogo di produzione sia o meno tra quelli ammissibili per il trattamento preferenziale. L'importatore dovrà fornire all'ufficio periferico il codice postale e l'indirizzo preciso (Via e Numero civico) del luogo riportato sulla prova documentale di origine.
2. L'amministrazione centrale dello SM interessato inoltra questa informazione alla Commissione (TAXUD-UNIT-B3@ec.europa.eu).
3. La Commissione inoltra l'informazione alla delegazione UE presso Tel Aviv, che controllerà l'esatta ubicazione.
4. La delegazione UE presso Tel Aviv trasmette la propria risposta ("in Israele" o "oltre i confini del 1967") alla Commissione.
5. La Commissione trasmette la risposta all'Amministrazione centrale dello SM interessato (entro una settimana a partire dalla data di ricezione della richiesta) che informa l'importatore tramite l'ufficio doganale periferico.
6. Una volta che lo Stato Membro ha ricevuto chiarimenti circa il fatto che un determinato codice postale, collegato ad un indirizzo specifico (Via e Numero civico), riportato sulla prova documentale di origine e rientrante nella parte II dell'elenco, corrisponde ad una località ammessa o non ammessa a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale, non ci sarà alcun bisogno che lo SM ripeta la procedura di cui sopra e potrebbe utilizzare queste informazioni nel caso in cui si trovasse ad affrontare casi con circostanze *identiche*. Allo scopo di rendere più veloce la procedura informatica, la Commissione tiene aggiornata una banca dati contenente tutti i chiarimenti ricevuti dalla delegazione UE presso Tel Aviv in modo da potere informare direttamente altri SM che si trovassero a confrontarsi con informazioni simili.

E' importante che gli SM rispettino questa procedura, per consentire alla Commissione di avere un quadro globale della situazione.

E' stato previsto un **periodo transitorio** di 1 anno (fino alla fine di gennaio 2014) durante il quale agli esportatori israeliani è ancora consentito di utilizzare i codici postali a 5 cifre sulle prove documentali di origine. Pertanto, il "vecchio elenco" resterà online come riferimento. Tuttavia, gli importatori e le autorità doganali dell'UE, potranno ricorrere al nuovo elenco visto che il codice a sette cifre corrisponde a quello vecchio con

l'aggiunta di due cifre. Ci sono alcune eccezioni che infatti sono riportate nel nuovo elenco.

Avviso agli importatori

Conformemente al paragrafo 6 dell'accordo, l'avviso degli importatori del 23 novembre 2001 è stato annullato e sostituito da un nuovo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE serie C 19 del 25 gennaio 2005.

Con il presente avviso si informano gli importatori che su tutti i certificati di circolazione delle merci EUR.1 e sulle dichiarazioni in fattura emessi in Israele devono essere riportati il nome della città, del villaggio o della zona industriale in cui ha avuto luogo la produzione che determina l'origine del prodotto, consentendo alle dogane dell'UE di rifiutare automaticamente il trattamento tariffario preferenziale a quelle merci per le quali la prova documentale di origine indica un luogo di produzione che si trova sotto il controllo dell'Amministrazione israeliana dal giugno 1967.

Quest'ultimo avviso è stato sostituito da un avviso aggiornato (vedere GU C 232 del 3.8.2012, p. 5 [per iperlink vedere copertina]) che annunciava la pubblicazione dell'elenco sul sito tematico della Commissione a partire dal 13 agosto 2012.

Comportamenti che le Autorità Doganali degli SM dovrebbero porre in essere.

Se il luogo indicato nella prova documentale di origine è un insediamento (incluso nell'elenco) il trattamento tariffario preferenziale deve essere rifiutato immediatamente senza alcun bisogno di richiedere il controllo a posteriori.

Se il luogo riportato nella prova documentale di origine non è incluso nell'elenco, il trattamento preferenziale è concesso, a meno che la dogana abbia un ragionevole dubbio. In questo caso si rende necessario un controllo a posteriori ai sensi delle disposizioni dell'articolo 32 del Protocollo.

Se nella prova documentale di origine non sono indicati né il nome né il codice postale del luogo di produzione, la prova di origine può venire respinta per motivi tecnici.

Per quanto riguarda le richieste di controllo a posteriori, Israele dovrebbe rispondere a tali richieste in base a quanto stabilito nell'Accordo (indicando il nome ed il codice postale del luogo di produzione) e le autorità doganali dovrebbero, di conseguenza, concedere o rifiutare il trattamento tariffario preferenziale.

**LINEE GUIDA INTERNE EMESSE IL 10 GENNAIO 2005 DALLE AUTORITA' DOGANALI
ISRAELIANE CONFORMEMENTE AL PARAGRAFO 3 DELL'ACCORDO**

1. Contesto

Il Governo israeliano e la Commissione europea hanno raggiunto un accordo relativamente agli aspetti tecnici dell'attuazione del Protocollo 4 dell'Accordo di Associazione.

Questo accordo non compromette le posizioni delle Parti, relativamente all'attuazione dell'Accordo di Associazione.

Questo accordo stabilisce che per le merci esportate da Israele ai sensi dell'Accordo di Associazione, sotto scorta di certificati di circolazione EUR-1, dichiarazioni in fattura territorialmente circoscritte o dichiarazioni di esportatori autorizzati, siano indicati il nome ed il codice postale della città, villaggio o zona industriale in cui ha avuto luogo la produzione che determina l'origine del prodotto.

Il presente documento chiarisce che, contrariamente alla posizione israeliana, l'UE non considera incluse nell'Accordo di Associazione ai fini del trattamento tariffario preferenziale le aree portate sotto il controllo dell'Amministrazione israeliana dal 1967.

2. Riferimenti giuridici

- L'accordo euro-mediterraneo che istituisce un'Associazione tra le comunità europee ed i loro SM da una parte e lo stato d'Israele dall'altra ("Accordo di Associazione").
- L'accordo tra l'UE e il governo d'Israele riguardo agli aspetti tecnici da includere nell'attuazione del Protocollo 4 dell'accordo euro-mediterraneo che istituisce un'associazione tra le comunità europee ed i loro SM da una parte e lo stato d'Israele dall'altra.

3. Persone autorizzate ad agire ai sensi dei presenti regolamenti

- Direttore Generale – Direttore dell'Amministrazione Fiscale israeliana e/o Vice-Direttore Generale del Commercio con l'Estero.
- Persone autorizzate presso la Direzione Generale – Co-ordinatore capo dell'area esportazione e regole dell'origine o chiunque da lui stesso autorizzato.
- Persone autorizzate presso gli uffici doganali – ricevitori doganali, vice ricevitori doganali, Direttore dell'area esportazioni, o chiunque da essi autorizzato.

4. Definizioni

1. "Località" – città, villaggio, o zona industriale, incluso il codice postale.

2. "Codice postale" – numero identificativo della località, come definito dalle Poste israeliane.
3. "Protocollo" – Protocollo 4 dell'Accordo di Associazione.
4. "Documento preferenziale" – Certificato di circolazione EUR-1, Dichiarazione in fattura territorialmente circoscritta o Dichiarazione esportatore autorizzato.
5. "Località che, in base alla loro posizione in ambito UE, non sono incluse nell'articolo 83 dell'Accordo di Associazione ai sensi del trattamento tariffario preferenziale" – località portate sotto il controllo dell'Amministrazione israeliana dal 1967.

5. Prodotti interamente ottenuti

I prodotti interamente ottenuti, come definito nell'articolo 4 del Protocollo e che vengono esportati nell'UE nel contesto dell'Accordo di Associazione – il luogo nel quale i prodotti sono stati interamente ottenuti, come stabilito dall'articolo 4 comma 1 del Protocollo, è identificato come il luogo che conferisce lo stato originario.

I prodotti che vengono esportati nell'UE nell'ambito dell'Accordo di Associazione saranno considerati dall'UE come interamente ottenuti ai sensi dell'articolo 4 del Protocollo, quando siano soddisfatte le seguenti condizioni di cui al menzionato articolo:

I prodotti di cui all'articolo 4(1) (a)-(j) del Protocollo, originari di località che, in base alla posizione in ambito UE non sono incluse nell'articolo 83 dell'Accordo di associazione ai sensi del trattamento tariffario preferenziale, saranno considerati non originari in conformità con l'attuazione dell'articolo 4 (1) (k) del Protocollo, quando siano utilizzati per la produzione di merci in altre località in Israele.

6. Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

I prodotti che non sono interamente ottenuti, in base a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo e che vengono esportati nell'UE nel contesto dell'Accordo di Associazione, saranno considerati dall'UE come prodotti che abbiano subito una trasformazione sufficiente, quando siano state soddisfatte le seguenti condizioni stabilite nell'elenco di cui all'Allegato II del protocollo:

1. I materiali originari delle località che in base alla loro posizione nell'UE non sono inclusi nell'articolo 83 dell'Accordo di Associazione ai sensi del trattamento tariffario preferenziale, saranno considerati come non originari in conformità con l'adempimento delle condizioni stabilite nell'elenco di cui all'allegato II del Protocollo, quando siano utilizzati per la produzione di merci altrove in Israele.

2. La lavorazione o la trasformazione eseguite nelle località che in base alla loro posizione nell'UE non sono incluse nell'articolo 83 dell'Accordo di Associazione ai sensi del trattamento tariffario preferenziale, saranno considerate, in conformità con quanto stabilito dall'Articolo 12 del Protocollo, come lavorazioni e trasformazioni eseguite al di fuori del territorio di una della Parti, come stabilito nel citato articolo.

7. Indicazione della località nei documenti preferenziali

1. Certificati di circolazione EUR-1

- A. I certificati di circolazione che scortano merce che ha ottenuto lo stato originario in una località riporteranno, l'indicazione della località (incluso il codice postale) dove ha avuto luogo la produzione che determina l'origine, nella casella 7 del certificato stesso.
- B. Nel caso di certificati di circolazione che scortano merci che hanno interamente ottenuto il loro stato originario in località che in base alla loro posizione in ambito UE non sono incluse nell'elenco di cui all'articolo 83 dell'Accordo di Associazione ai sensi del trattamento tariffario preferenziale, o che sono state interamente ottenute in altre località d'Israele – i nomi di tali località (inclusi i codici postali) saranno indicati nella casella 7 del Certificato.
- C. Nel caso di certificati di circolazione che scortano merci diverse, alcune delle quali hanno interamente ottenuto il loro stato originario in località che in base alla loro posizione in ambito UE non sono incluse nell'elenco di cui all'articolo 83 dell'Accordo di Associazione ai sensi del trattamento tariffario preferenziale e altre che hanno interamente ottenuto il loro stato originario in diverse località d'Israele – riporteranno la dicitura “luogo di origine come di seguito indicato” nella casella 7 del certificato, e nella casella 8 dello stesso sarà indicata la località (incluso il codice postale) dove ha avuto luogo la produzione che determina l'origine.
- D. Nel caso di certificati di circolazione che scortano merci diverse alcune delle quali hanno ottenuto il loro stato originario in località che in base alla loro posizione in ambito UE non sono incluse nell'elenco di cui all'articolo 83 dell'Accordo di Associazione ai sensi del trattamento tariffario preferenziale e altre che hanno ottenuto il loro stato originario in diverse località d'Israele ma che sono state confezionate come unica partita di merce – riporteranno la dicitura “luogo di origine come di seguito indicato” nella casella 7 del certificato. La ripartizione delle merci in base alla località (incluso il codice postale) nella quale queste hanno ottenuto il loro stato originario, tramite l'utilizzo dell'appropriata unità di misura, sarà indicata vicino a ciascun prodotto nella casella 8 del certificato.
- E. Nei casi di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2, nei quali non sia possibile determinare la località di produzione della merce conferente lo stato originario, sia che si tratti di località, che in base alla posizione in ambito UE non sono menzionate nell'articolo 83 dell'Accordo di Associazione, ai sensi del trattamento tariffario preferenziale o che si tratti di altre località d'Israele, - saranno indicate nelle casella 7 ed 8 del certificato come località conferenti lo stato originario le località (inclusi i codici postali) in cui sono state ottenute le materie prime e quelle in cui ha avuto luogo la lavorazione o la trasformazione delle stesse.

2. Dichiarazioni in fattura

- A. Le dichiarazioni in fattura che scortano merce che ha ottenuto lo stato originario in una località riporteranno l'indicazione della località (incluso il codice postale) dove ha avuto luogo la produzione che determina l'origine, tra parentesi e vicino alla parola "Israele"
- B. Nel caso di dichiarazioni in fattura che scortano merci che hanno interamente ottenuto il loro stato originario in località che in base alla loro posizione in ambito UE non sono incluse nell'elenco di cui all'articolo 83 dell'Accordo di Associazione ai sensi del trattamento tariffario preferenziale, o che sono state interamente ottenute in altre località d'Israele – i nomi di tali località dove ha avuto luogo la produzione che determina l'origine (inclusi i codici postali) saranno indicati tra parentesi vicino alla parola "Israele".
- C. Nel caso di dichiarazioni in fattura che scortano merci diverse alcune delle quali hanno interamente ottenuto il loro stato originario in località che in base alla loro posizione in ambito UE non sono incluse nell'elenco di cui all'articolo 83 dell'Accordo di Associazione ai sensi del trattamento tariffario preferenziale e altre hanno interamente ottenuto il loro stato originario in diverse località d'Israele – riporteranno la dicitura "luogo di origine come di seguito indicato" tra parentesi vicino alla parola Israele e la località (incluso il codice postale), dove ha avuto luogo la produzione che determina l'origine, verrà indicata vicino a ciascun tipo di merce.
- D. Nel caso di dichiarazioni in fattura che scortano merci diverse alcune delle quali hanno ottenuto il loro stato originario in località che in base alla loro posizione in ambito UE non sono incluse nell'elenco di cui all'articolo 83 dell'Accordo di Associazione ai sensi del trattamento tariffario preferenziale e altre che hanno ottenuto il loro stato originario in diverse località d'Israele ma che sono state confezionate come unica partita di merce – riporteranno la dicitura "luogo di origine come di seguito indicato" e la ripartizione delle merci, tramite l'utilizzo dell'appropriata unità di misura, in base alla località (inclusi i codici postali) nella quale queste hanno ottenuto il loro stato originario, sarà indicata vicino a ciascun tipo di merce.
- E. Nei casi di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2, nei quali non sia possibile determinare la località di produzione della merce conferente lo stato originario, sia che si tratti di località, che in base alla posizione in ambito UE non sono menzionate nell'articolo 83 dell'Accordo di Associazione, ai sensi del trattamento tariffario preferenziale o che si tratti di altre località d'Israele, - saranno indicate come località conferenti lo stato originario le località (inclusi i codici postali) in cui sono state ottenute le materie prime e quelle in cui ha avuto luogo la lavorazione o la trasformazione delle stesse.

**ISTRUZIONI AGGIUNTIVE DATATE 7 MARZO 2013 INVIATE DALL'AUTORITÀ FISCALE
DELLO STATO D'ISRAELE AGLI UFFICI DOGANALI, AGLI SPEDIZIONIERI, ALLA
FEDERAZIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, ALL'ASSOCIAZIONE DEI PRODUTTORI E
ALL'ISTITUTO PER L'ESPORTAZIONE**

(TRADUZIONE UFFICIOSA DALL'EBREO FORNITA DALLA DELEGAZIONE UE PRESSO TEL AVIV)

Oggetto: Annotazione del luogo in cui la merce esportata da Israele nei paesi dell'UE, nel quadro dell'Accordo di Libero Scambio, ottiene lo stato originario a seguito delle modifiche apportate in Israele al sistema dei codici postali.

1. Dall'inizio del mese di febbraio, le Poste israeliane hanno messo a punto un nuovo sistema di codici postali. Tale sistema è costituito da codici postali a 7 cifre. La modifica, secondo le Poste, ha inteso migliorare lo smistamento e la distribuzione della corrispondenza migliorando il servizio postale.

2. Come sapete, il governo d'Israele e l'UE hanno raggiunto un accordo nel 2005, relativo agli aspetti tecnici legati all'attuazione del Protocollo 4 dell'Accordo di Associazione. Tra l'altro, è stato deciso che il nome della città, della località o della zona industriale con relativo codice postale, dove la merce ha ottenuto il suo stato originario, deve essere annotato nei certificati di circolazione EUR-1 / EUR-MED, nella dichiarazione in fattura o nella dichiarazione dell'esportatore autorizzato. Per praticità alleghiamo la normativa pertinente.

3. Prima che entrasse in vigore il nuovo sistema codici postali, si sono svolti a MOITAL incontri tra i rappresentanti dell'Amministrazione Commercio Estero, dell'Amministrazione Doganale ed i rappresentanti dell'UE, allo scopo di trovare un accordo circa la modalità di annotazione del nuovo codice postale nei documenti preferenziali a seguito della modifica del sistema, per evitare ritardi e disagi alle esportazioni israeliane in Europa.

4. Le parti hanno convenuto che fino al 31.1.2014 gli esportatori israeliani potranno annotare nei documenti preferenziali sia il nuovo codice postale che quello vecchio. Dal 1.2.2014, dovrà essere indicato nei documenti preferenziali **soltanto** il nuovo codice postale.

5. Insieme all'accordo sopra menzionato, il 1.3.2013 è stata pubblicata una direttiva sul sito dell'UE relativo all'argomento. Si prega consultare il seguente link:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/israel_en.htm

6. Siete tenuti ad operare secondo il regolamento (allegato). **Desidero mettere in chiaro che annotare nei documenti preferenziali una casella postale come località**

che determina lo stato originario della merce, in sostituzione del nome e del codice postale della località **è proibito**.

7. Agli esportatori e agenti doganali è raccomandato di annotare il nuovo codice postale nei documenti preferenziali senza attendere la fine del periodo interinale.

8. E' possibile che in ragione del cambiamento relativo al sistema dei codici postali si verifichino disagi per quanto attiene le procedure doganali da seguire nelle importazioni da Israele verso i paesi europei. Si prega portare all'attenzione dei funzionari che presso gli uffici doganali sono responsabili dell'attività di esportazione, quei casi in cui si ha il sospetto ci sia stato un cambiamento della procedura (nel gestire i documenti preferenziali). Nei casi appropriati e secondo il suo miglior giudizio, l'Amministrazione Doganale si renderà disponibile a co-operare con tutti gli attori del commercio israeliano allo scopo di assistere i clienti delle esportazioni israeliane.

[...]

Interrogazioni parlamentari sullo status dei prodotti degli insediamenti israeliani importati nell'UE

❖ Interrogazione parlamentare del 10 Febbraio 2012 (E-001278/2012)

Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione
Articolo 117 del regolamento
Joanna Senyszyn (S&D)

Oggetto: La quantità corrente di merci importate nell'Unione europea dagli insediamenti

Può la Commissione far conoscere l'esatta quantità di beni attualmente prodotti totalmente o parzialmente negli insediamenti, importati nell'UE, e a quale percentuale del totale delle esportazioni israeliane verso l'UE tale quantità corrisponde?

Risposta data dal Sig. De Gucht a nome della Commissione del 22 febbraio 2012

Le autorità israeliane non forniscono dati disaggregati sulla quantità di beni prodotti ed esportati verso l'UE provenienti dagli insediamenti israeliani. Sulla base delle informazioni ottenute oralmente dalle autorità israeliane, i servizi della Commissione ritengono che le esportazioni dagli insediamenti potrebbero ammontare a circa lo 0,87% del totale delle esportazioni israeliane verso l'UE. Sulla stima delle esportazioni totali da Israele verso l'UE pari a 11,1 miliardi di euro nel 2010, le esportazioni dagli insediamenti potrebbero ammontare a 96.570.000 di euro. Tuttavia queste informazioni devono essere trattate con cautela.

❖ Interrogazione parlamentare del 7 novembre 2011 (E-009978/2011)

Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione
Articolo 117 del regolamento
Proinsias De Rossa (S&D)

Oggetto: Sistema Intrastat - codice del paese

I codici del sistema Intrastat sono utilizzati dagli Stati membri per rilevare i dati statistici mensili del commercio estero. Può la Commissione far sapere quale codice dovrebbe essere assegnato alle importazioni provenienti dagli insediamenti israeliani: IL per Israele, o PS per Territori palestinesi occupati (Cisgiordania compresa Gerusalemme Est e Striscia di Gaza)?

Risposta data dal Sig. Šemeta a nome della Commissione del 20 dicembre 2011

Le importazioni dagli insediamenti israeliani sono registrate correttamente dagli Stati membri con il codice 'PS' (Territori Palestinesi Occupati). Gli Stati membri registrano le importazioni da e le esportazioni verso la regione sulla base delle dichiarazioni in dogana rilasciate presso le competenti autorità doganali. Israele dichiara le esportazioni dagli insediamenti come esportazioni da Israele e può accadere che gli importatori europei si basino su questa dichiarazione al momento della loro dichiarazione delle merci in dogana. Tuttavia, non appena le autorità doganali degli Stati membri ravvisano che l'origine è stata erroneamente dichiarata come 'Israele' invece di 'Territorio Palestinese Occupato', devono correggere, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1917/2000 ⁽¹⁾, i dati statistici inizialmente forniti in modo che sia riportato il paese di origine corretto. L'Autorità palestinese compila le statistiche del commercio sulla base delle dichiarazioni IVA fornite da Israele.

(1) Il regolamento che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 in relazione alle statistiche del commercio estero.

❖ **Interrogazione parlamentare del 18 gennaio 2011 (E-000047/2011)**

Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione
Articolo 117 del regolamento
Marian Harkin (ALDE)

Oggetto: Insedimenti israeliani

Può la Commissione specificare quali implicazioni giuridiche possono eventualmente prodursi ai sensi del diritto dell'Unione nel caso in cui uno Stato membro adottasse una politica specifica che nega l'accesso ai mercati nazionali alle merci prodotte in insediamenti israeliani illegittimi?

**Risposta congiunta data dal Sig. De Gucht a nome della Commissione del 7 febbraio 2011
(Interrogazioni scritte: P-011312/10, E-000047/11)**

Alla luce dell'art. 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del regolamento n. 260/2009 ⁽¹⁾, le misure in materia di politica commerciale sono normalmente adottate a livello comunitario. Uno Stato membro non può adottare misure applicabili all'importazione a meno che non sia specificatamente autorizzato in un atto dell'Unione o che, sulla base del regolamento n. 260/2009, non possa giustificare la sua azione da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o delle piante, di tutela del patrimonio artistico, storico o archeologico, o di tutela della proprietà industriale e commerciale, e quando nel fare ciò non violi il diritto comunitario.

(1) Regolamento (CE) n. 260/2009 del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni, GU L 84 del 31.3.2009.

❖ **Interrogazione parlamentare del 9 aprile 2010 (E-2261/2010)**

Interrogazione scritta di Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) alla Commissione

Oggetto: Falsa dicitura «Made in Israel»

Il 25 febbraio la Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che le merci importate e prodotte negli insediamenti israeliani dei Territori occupati non devono usufruire delle agevolazioni fiscali previste dagli accordi commerciali tra Israele e UE.

La Corte afferma che tali accordi commerciali riguardano solo le merci prodotte in Israele. Secondo gli accordi stipulati tra UE e Israele, le autorità israeliane sono tenute a fornire tutte le informazioni necessarie affinché gli Stati membri possano valutare l'esatta provenienza dei prodotti.

Gli Stati membri dell'UE devono attenersi a questa decisione e controllare che le merci provenienti dagli insediamenti illegali israeliani non vengano importate nell'UE grazie alla falsa dicitura «Made in Israel», riuscendo in tal modo ad usufruire delle agevolazioni fiscali previste dagli accordi commerciali Israele-UE. Cosa intende fare la Commissione per far sì che gli Stati membri rispettino questa decisione?

Risposta data dal Sig. De Gucht a nome della Commissione del 21 giugno 2010

La Commissione ha sempre applicato, con largo anticipo rispetto alla sentenza sul 'caso Brita' (febbraio 2010), una politica che è in sintonia con i principi e gli argomenti sviluppati in questo caso da parte della Corte di giustizia europea.

La Commissione è venuta a conoscenza del problema di importazione nell'UE di prodotti provenienti da insediamenti israeliani illegittimi subito dopo l'entrata in vigore dell'Accordo di Associazione UE-Israele (AA). A questo proposito, il comitato di cooperazione doganale UE-Israele ha adottato un Accordo Tecnico

(AT) concernente l'attuazione del protocollo 4 dell'AA (relativo alla definizione della nozione di 'prodotti originari'), che è entrato in vigore il 1° febbraio 2005. Questa disposizione prevede che il nome e il codice postale della città, villaggio o zona industriale in cui la produzione ha avuto luogo siano indicati in tutte le prove di origine preferenziale rilasciate in Israele per l'esportazione verso l'UE. Per mezzo di tale indicazione del luogo di produzione, l'AT fornisce ai servizi doganali degli Stati membri dell'UE gli strumenti necessari per applicare le norme di origine dell'AA in modo efficiente ed efficace in quanto dà loro la possibilità di distinguere da un lato le merci che hanno origine nello Stato di Israele all'interno dei confini anteriori al 1967 riconosciuti a livello internazionale e che abbiano diritto al dazio preferenziale e, dall'altro, le merci provenienti dalle zone di insediamento situate oltre i confini anteriori al 1967 che sono considerati come non originarie ai sensi dell'Accordo di Associazione.

In conformità alle norme e alla prassi generali dell'UE in materia doganale, l'AT è applicato in concreto da parte delle autorità doganali degli Stati membri dell'UE che controllano le prove di origine, di cui sopra, rilasciate in Israele per l'esportazione verso l'Unione europea, e applicano un regime tariffario preferenziale, in conformità con l'AA, alle importazioni che hanno origine nello Stato di Israele all'interno dei confini anteriori al 1967 riconosciuti a livello internazionale. Dal 2005 la Commissione ha svolto numerose attività di monitoraggio *ad hoc* in collaborazione con i servizi doganali degli Stati membri dell'UE. Tale monitoraggio ha permesso alla Commissione di concludere che l'AT è applicato in modo soddisfacente e che realizza adeguatamente gli scopi per cui è stato previsto.

La Commissione desidera ricordare che le questioni di norme di origine e di etichettatura sono di natura molto diversa e che non devono essere confuse. Le norme di origine e le pertinenti procedure di verifica sono utilizzate per stabilire il regime tariffario adeguato (preferenziale o meno) e per controllare la sua applicazione. Le regole e le procedure riguardanti l'etichettatura hanno lo scopo di fornire una corretta informazione al consumatore. Alla luce di questa distinzione, l'AT firmato tra la Commissione e Israele si focalizza sulle norme di origine e non ha l'obiettivo di disciplinare la materia dell'etichettatura. Allo stesso modo, poiché alla Corte di giustizia europea non è stato chiesto di decidere in merito alla questione dell'etichettatura dei prodotti importati da Israele, la sentenza sul 'caso Brita' riguarda questa domanda.



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Roma, 15 marzo 2013

Protocollo: 33088/RU

Alle Direzioni Interregionali, Provinciali
e Regionali tutte

Rif.: 96831RU dell'8/8/2012

Agli Uffici delle Dogane tutti

Allegati: 2

LORO SEDI

e, p.c.:
All'Ufficio Centrale Antifrode

Alla Direzione Centrale
Accertamenti e Controlli

Alla Direzione Centrale
Relazioni Internazionali

SEDE

**OGGETTO: Avviso agli importatori per le importazioni da Israele nell'UE.
Status dei prodotti degli insediamenti israeliani.**

Facendo seguito alla nota sopraindicata, concernente l'avviso agli importatori in oggetto, e alla comunicazione della Direzione Centrale Accertamenti e Controlli n. 29039/RU dell'8 c.m., con cui si informa dell'aggiornamento dei codici postali degli insediamenti israeliani non ammissibili al trattamento preferenziale e si forniscono talune indicazioni di competenza, si chiarisce quanto segue.

Nel quadro dell'Accordo Tecnico di attuazione del protocollo 4 (sulle regole di origine) dell'Accordo Euro-Mediterraneo di Associazione UE-Israele, i prodotti delle colonie israeliane che non beneficiano del trattamento preferenziale, ai sensi del citato Accordo, sono quelli originari delle località individuate con il nuovo sistema israeliano di codici postali a 7 cifre (a partire dal 1° febbraio 2013) in una lista divisa in due parti ([list of non-eligible locations](#)).

Come più volte ricordato, il nome e il codice postale della città, villaggio o zona industriale in cui la produzione ha avuto luogo devono essere indicati su tutte le prove di origine preferenziale rilasciate in Israele per l'esportazione verso l'UE. Se il luogo indicato si trova al di là dei confini del 1967, queste informazioni devono essere utilizzate dalle autorità doganali comunitarie per rifiutare immediatamente il

trattamento tariffario preferenziale per i prodotti in questione, senza avviare la procedura di controllo a posteriori e di riscossione dei dazi doganali.

La prima parte della lista delle località (*Part I*) elenca i codici postali degli insediamenti situati al di là della “Linea Verde” del 1967 (confini anteriori al giugno 1967 riconosciuti a livello internazionale) e li identifica come territori non ammissibili al trattamento preferenziale; l’altra (*Part II*), molto più breve, elenca i codici postali delle località “borderline”, cioè zone residenziali transfrontaliere situate sui due lati della “Linea Verde” (in cui le produzioni risulterebbero comunque poco probabili).

Nell’allegato documento di lavoro per i delegati del Comitato del Codice Doganale Settore Origine (in corso di traduzione), la Commissione Europea (DG TAXUD) descrive in dettaglio la procedura da seguire da parte degli importatori comunitari e degli Stati membri nel caso in cui un codice postale della seconda parte dell’elenco compare su una certificazione di origine.

In sintesi, laddove una prova di origine preferenziale rilasciata o compilata in Israele ai fini dell’esportazione verso l’UE riporti un codice postale di cui alla seconda parte dell’elenco, gli importatori sono invitati a consultare l’Ufficio delle dogane dove intendono presentare la dichiarazione per l’immissione in libera pratica. Con l’occasione devono fornire il codice postale e l’indirizzo esatto (via e numero civico) del luogo che figura sulla prova dell’origine ai fini della verifica dell’esatta posizione - e dell’ammissibilità al trattamento preferenziale - del luogo di produzione conferente lo status originario.

L’Ufficio delle dogane competente avrà cura di informare questa Direzione Centrale della richiesta di verifica dell’ubicazione dell’insediamento produttivo con una nota che la scrivente invierà ai servizi della Commissione Europea (TAXUD-UNIT-B3@ec.europa.eu), per il successivo inoltro alla delegazione dell’Unione europea a Tel Aviv. L’esito della verifica, una volta acquisito da questa Direzione Centrale per il tramite dei servizi della Commissione (nel termine di circa una settimana dalla data della richiesta), sarà comunicato all’Ufficio delle dogane richiedente¹.

¹ La Commissione fornisce alcuni esempi di comportamento da adottare dalle autorità doganali degli Stati membri. Se il luogo indicato sulla prova dell’origine è un insediamento incluso nell’elenco, la preferenza deve essere rifiutata immediatamente e non vi è alcuna necessità di una richiesta di controllo a posteriori. Se il luogo è indicato sulla prova dell’origine ma non è incluso nell’elenco, la preferenza è concessa a meno che le autorità doganali non abbiano ragionevole motivo di dubitare dell’autenticità dei documenti o del

La Commissione rende inoltre noto che una volta che le autorità doganali hanno ricevuto conferma che un determinato codice postale della seconda parte dell'elenco corrisponde a una località ammissibile o non ammissibile alla preferenza, non sono tenute a reiterare la procedura di verifica descritta per successivi casi e dati identici, potendo utilizzare le medesime informazioni. Per accelerare la procedura di diffusione delle informazioni la Commissione creerà un database dei chiarimenti ricevuti dalla delegazione dell'UE a Tel Aviv in modo da essere in grado di informare direttamente tutte le autorità doganali che si confrontino con dati identici. La Commissione ha insistito a che gli Stati membri si uniformino alla procedura sopra descritta per avere un quadro generale delle modalità attuative dell'Accordo Tecnico e, in particolare, della verifica se le località interessate abbiano o no diritto al trattamento preferenziale.

Per assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni sui prodotti degli insediamenti, il loro ingresso preferenziale nel mercato europeo e la loro etichettatura, recentemente oggetto di interrogazioni parlamentari e di interventi sulla stampa negli Stati membri, si ritiene opportuno fornire l'allegata selezione delle interrogazioni del Parlamento europeo e delle risposte date a nome della Commissione sulle questioni in merito sollevate nel corso degli ultimi anni.

per il Direttore Centrale ad interim
Dott.ssa Rosanna Lanuzza

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/93*

carattere originario dei prodotti in questione. In questo caso il controllo a posteriori dovrà essere effettuato ai sensi dell'art. 32 del protocollo. Se né il nome né il codice postale del luogo di produzione sono indicati sulla prova dell'origine, questa può essere respinta per motivi tecnici. Per quanto riguarda le richieste di verifica a posteriori, Israele deve rispondere ai sensi dell'Accordo (indicando il nome e il codice di avviamento postale del luogo di produzione) e le autorità doganali comunitarie devono conseguentemente concedere o rifiutare la preferenza.